

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE GENERALE DEL 28 OTTOBRE 2008

Il giorno 28 ottobre 2008 alle ore 9,30 presso la Presidenza della Giunta Regionale si è svolta la riunione del Tavolo di Concertazione Generale per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1.Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio);
- 2.Comunicazione relativa agli adempimenti di cui all'art. 24 del DPGR n. 45/R del 7 agosto 2008 (Regolamento attuativo della L.R. 38/2007 e s.m.i.);

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

DALIDA ANGELINI	CIGL
ALESSANDRO GUALTIERI	CISL
GABRIELE BACCETTI	CONFINDUSTRIA
MARIA DE MATTEIS	CONFAPI
VALERIO DI BACCIO	CASARTIGIANI
MARCO BALDI	CNA
SAVERIO PAOLIERI	CNA
STEFANO BASSI	LEGACOOOP
GIOVANNI BELLINI	LEGACOOOP
SILVANO CONTRI	CONFSCOOPERATIVE
MASSIMO BIAGIONI	CONFESERCENTI
GIULIO SBRANTI	CONFESERCENTI
STEFANO PUCCI	CONFCOMMERCIO
GIANNI PICCHI	CONFCOMMERCIO
PIERO SANTINI	ANCI
MARUSCO MARINI	ANCI
NICOLA RISALITI	UPI
LAURA BOTTAI	COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'
ANDREA SBANDATI	CISPEL

Presiede l'Assessore regionale alla cultura, turismo e commercio Paolo Cocchi .

Oltre al Dirigente responsabile dell' Area Programmazione e Controllo, Paolo Baldi sono presenti per il primo punto all'ordine del giorno Paolo Bongini,Dirigente R.T. Area coordinamento politiche per il turismo, commercio ed attività terziarie e Silvana Panetta funzionario R.T. del settore commercio e per il secondo punto all' ordine del giorno Daniela Volpi,Dirigente R.T del settore Osservatorio degli appalti e relazioni istituzionali.

ASSESSORE COCCHI

Introduce i lavori sul primo punto all'ordine del giorno, osservando preliminarmente che il testo del regolamento è già andato in concertazione istituzionale ed arriva al Tavolo per la prima volta .

Prima di fare qualche considerazione di carattere politico, illustrando su alcune questioni delle ipotesi di soluzione che sono in corso di maturazione, cede la parola alla dott.ssa Panetta, perchè descriva ed analizzi dal punto di vista tecnico le modifiche apportate al testo in questi ultimi giorni.

SILVANA PANETTA (FUNZIONARIO R.T.)

Partendo dal testo che è stato inviato unitamente alla lettera di convocazione procede ad illustrare rapidamente ciò che si è ritenuto di introdurre, commentando alcune questioni di fondo ed esponendo in sintesi le modifiche apportate ai seguenti articoli:

Art. 3 - Autorizzazione ed attività dei centri di assistenza tecnica-

Con l'intento di ribadire una possibilità già contenuta nel codice del commercio é stato inserito il comma 5 che prevede: " Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Codice, si avvalgono prioritariamente dei centri di assistenza tecnica per la realizzazione degli interventi di cui al titolo II, capo XIII, del Codice".

Art 6 - Modalità di effettuazione della concertazione locale -

Al comma 2, che per favorire uniformità di comportamenti impegnava la Giunta regionale, con propria deliberazione, a definire uno schema di protocollo-tipo, si è precisato perseguendo lo obiettivo di garantire effettivamente l'effettuazione della concertazione, che nello schema di protocollo-tipo vengano tra l'altro "definiti i tempi e le modalità di convocazione dei partecipanti alla concertazione e l'obbligo di redigere verbali riassuntivi delle posizioni espresse dalle parti, da allegare agli atti comunali".

Fermo restando inoltre l'indicazione dei livelli in cui può svolgersi la concertazione (comunale, intercomunale, provinciale, interprovinciale e regionale) si è poi modificato il comma 4 aggiungendo questo inciso diretto a spiegare chi sono i soggetti chiamati alla concertazione : "In relazione all'ambito di efficacia territoriale degli atti da definire, alle attività di concertazione partecipano, per le organizzazioni imprenditoriali del commercio e per quelle sindacali dei lavoratori, i rappresentanti delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore ed accreditate al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)".

Art 7 – Modalità di effettuazione della concertazione per le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali in sede fissa-

Al comma 3 si è precisato che "non solo i comuni che siano interessati dagli stessi flussi di utenza " ma anche quelli " facenti parte di ambiti territoriali ottimali definiti dalla legislazione vigente" possono svolgere la concertazione in materia di aperture domenicali e festive .

Art.10 -Autorizzazione dovuta alle medie strutture di vendita-

Apportando piccole modifiche ai commi 1 e 2 ed aggiungendo un terzo comma, questo articolo è stato riformulato in modo da stabilire che la possibilità di ricevere l'autorizzazione ad aprire o ampliare le medie strutture, accorpando esercizi di vicinato, sia consentita non più con riferimento agli esercizi che operano da cinque anni, bensì da almeno tre anni.

Sulla falsariga poi di quanto indicato nel primo decreto Bersani (dlgs. 114/ 98), in entrambe queste ipotesi di apertura e di ampliamento, si è prevista una sorta di superficie convenzionale degli esercizi di vicinato accorpati, che è stata considerata con riferimento al suo dimensionamento massimo , indipendentemente cioè dalla superficie realmente operante e quindi "di 150 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti e di 250 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti ".

Art.11- Strutture di vendita in forma aggregata -

Definendo le strutture in forma aggregata si è aggiunto al primo comma l'inciso "anche verticalmente" proprio perché ci si è posti il problema di strutture a più piani che altrimenti avrebbero potuto più facilmente aggirare questa norma.

Inoltre nel comma 3 si è meglio disciplinata "la distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1, chiarendo che la misurazione deve avvenire tenendo presente le pareti esterne degli edifici più vicine tra loro "che perimetrano l'intera superficie coperta lorda di ciascun edificio". Poi al comma 9, la non applicazione della disciplina di questo articolo è stata prevista non solo con riferimento ad esercizi già esistenti con destinazione d'uso commerciale, ma anche in quei casi nei quali al momento della entrata in vigore del regolamento, fosse già stata rilasciata la concessione edilizia ovvero più precisamente "il titolo abilitativo edilizio".

Art. 14-Programmazione delle grandi strutture di vendita-

Qui si è pensato di inserire delle previsioni diverse al primo, secondo terzo comma e quindi poi in particolare al comma 8, si è inserito l'inciso che "La SVAG ha durata triennale".

Art. 20 -Autorizzazione dovuta alle grandi strutture di vendita-

Le modifiche hanno interessato prevalentemente il secondo comma e si sono sostanziate riconoscendo la possibilità di accorpare esercizi con anzianità di attività di almeno tre anni (e non più di cinque) e la previsione di una superficie convenzionale nella misura massima di 150 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti e di 250 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.

Art 22 - Disposizioni per l'utilizzo della superficie di vendita autorizzabile (SVAG)-

L'articolo è stato riformulato reinserendo al primo comma una norma che era presente già nel regolamento ancora oggi vigente, che consente la possibilità di modificare il settore merceologico dei centri commerciali entro un limite del 30% della superficie originariamente autorizzata e senza che ciò implichi il consumo di SVAG.

Con questa previsione si consente dunque ai centri commerciali, che già sostanzialmente ricomprendono una superficie alimentare e non alimentare oppure che vogliono modificare solo qualitativamente una certa parte della loro superficie di vendita, la possibilità di farlo secondo le esigenze dell'azienda, senza bisogno di consumo di Svag, ma pur sempre dovendo ottenere una autorizzazione da parte del soggetto competente (es. Comune, Conferenza Servizi).

Dopo il terzo comma si è aggiunta inoltre la seguente previsione "Nell'ipotesi di cui al comma 3, il comune trasmette tempestivamente, e comunque entro trenta giorni, alla Regione la comunicazione di cui all'articolo 79 del Codice, ai fini dell'aggiornamento della SVAG".

Art. 24 -Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita-

Con questo regolamento si sta disciplinando per la prima volta la vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita.

Al primo comma si è semplificato il testo, eliminando alcuni riferimenti ,per evitare possibili difficoltà applicative si sono escluse alcune delle merceologie in precedenza elencate, mentre al secondo comma il computo della superficie di vendita di tali esercizi è stato indicato aggiungendo il seguente inciso ”: a)qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del Codice; b)qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del Codice, fino ai limiti di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tali limiti “.

E’ stato inoltre eliminato il terzo comma che prevedeva “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli esercizi che vendono i prodotti di cui al comma 1, lettera f) congiuntamente ad altre merci complementari ed accessorie, purchè queste non occupino più del 20 per cento della superficie di vendita “.

Art. 25- Esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio-

Si è intervenuti aggiungendo un termine al comma 3 , in modo da completare una dizione testuale, che riferendosi alla mera superficie utile aveva suscitato perplessità , in quanto non coerente con la previsione di cui al primo comma .

Si è così indicato che “ la superficie di vendita al dettaglio deve essere chiaramente delimitata e non può comunque superare il 35 per cento della superficie utile lorda dell’unità immobiliare “ .

Art. 27-Dotazione di parcheggi-

Qui oltre alla eliminazione del primo comma, che conteneva un’inadeguata definizione di superficie a parcheggio, si è intervenuti inserendo al secondo comma lettera a) il seguente inciso relativo alla misura della dotazione dei parcheggi:

“per le costruzioni realizzate dopo l’entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), parcheggi per la sosta stanziale, all’interno degli edifici e nell’area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall’articolo 2, comma 2, della stessa legge, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci”.

Art 39-Norme transitorie in materia di autorizzazione alle medie e alle grandi strutture di vendita-

Si è inserita “ex novo” al comma due una disposizione nella quale si indica che in caso di concentrazione di preesistenti medie strutture adiacenti tra loro fino ad un limite massimo di 2500 metri quadri, non si prevede consumo di SVAG, anche se in questa ipotesi esse finiscono per trasformarsi in una grande struttura di vendita.

Art. 41 Norma transitoria in materia di durata della programmazione regionale delle grandi strutture di vendita-

La norma è stata modificata riducendo opportunamente la durata da tre a due anni della prima fase di programmazione .

Art. 42 -Norma finale in materia di adeguamento dei titoli autorizzativi-

Si è inserita una nuova norma che prevede :

“Nel caso di coesistenza, in uno stesso esercizio commerciale, di più autorizzazioni rilasciate in capo ad uno stesso soggetto ai sensi delle previgenti normative, la cui superficie di vendita complessiva configuri una media o una grande struttura di vendita, il comune provvede a ritirare le autorizzazioni esistenti, rilasciando contestualmente un'unica autorizzazione, relativa alla superficie di vendita complessiva già operante, anche in deroga agli standard urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento”.

Conclude l'esposizione indicando che inoltre altre modifiche hanno riguardato il contenuto delle domande di cui all' allegato A del regolamento.

ASSESSORE COCCHI

Affronta la questione molto dibattuta del rapporto tra dimensione della struttura e dimensioni demografiche del comune e se sia o meno opportuno reintrodurre elementi di ulteriore acquisizione di consenso territoriale nel caso in cui la grande struttura sia proposta in un comune piccolo, a parità naturalmente di tutti gli altri parametri.

La proposta che è stata fatta dagli uffici di riformulazione dell' art.14 (programmazione delle grandi strutture di vendita) e di introduzione di una griglia, cioè di un rapporto tra dimensione demografica dei comuni e dimensioni della grande struttura di vendita, che nella precedente bozza del testo non c'era , è un tentativo di dare una soluzione al problema, di cui ancora si dichiara né particolarmente convinto , né soddisfatto.

La reintroduzione della griglia è in fondo la parte meno problematica del problema perchè la vera questione è invece quella di quale tipo di meccanismo di consenso territoriale si costruisce nei casi previsti ,considerato che la proposta fa riferimento ad un accordo tra comuni confinanti , che bisogna adeguatamente definire in ordine agli aspetti di carattere soggettivo ed oggettivo (consenso unanime ovvero maggioritario) e che vi è la necessità di costruire oltre alla Svag, ed alle procedure di pianificazione urbanistica, ulteriori elementi di concertazione.

Sottolinea in particolare che la sua perplessità per quanto riguarda l' ipotizzato accordo tra i comuni è rappresentata dalla gestibilità della procedura, tenendo presente che il codice del commercio imposta una procedura che funziona attraverso una conferenza dei servizi che viene attivata dal soggetto privato proponente e che di conseguenza ogni ulteriore elemento ed ogni ulteriore acquisizione di pareri più o meno vincolanti dovrebbe essere prevista all' interno di questa procedura.

Sottolinea come trovandoci in una situazione in carenza di Svag rispetto alla domanda, la gestione rigorosa della procedura diventa quindi di importanza decisiva , per poter distribuire equamente la Svag sui soggetti proponenti e gli sembra che mettere dentro a questa procedura di conferenza dei servizi l'assunzione di un accordo tra più soggetti comunali, sia abbastanza complicato e problematico in particolare in relazione alla gestione dei tempi.

Pensa invece che sia più gestibile un intervento delle provincia , considerando in particolare che la provincia, partecipa già alla procedura della conferenza dei servizi per aspetti non secondari quali la viabilità e la tutela dei vincoli e quindi è un ente che è coinvolto fin dall' inizio in maniera strutturata e completa nella procedura di rilascio dell' autorizzazione e che inoltre si tratta di un ente sovracomunale, che fa un piano territoriale di coordinamento e che oltre ad avere competenze specifiche in materia di commercio, ha importanti conoscenze sul governo del territorio.

A suo giudizio quindi l'idea di sovraccaricare la provincia, in casi stabiliti dal regolamento anche di un parere vincolante in ordine alla "accettabilità" del rapporto tra dimensioni della grande struttura di vendita e dimensioni del comune dovrebbe essere un passo abbastanza naturale, tutto sommato gestibile con certezza di tempi e senza un particolare impiego di nuove risorse istituzionali.

Da questo punto di vista si dichiara molto interessato a ascoltare le opinioni che saranno espresse stamani al Tavolo.

PIERO SANTINI (ANCI)

Dopo il buon lavoro fatto insieme nelle ultime settimane, è soddisfatto della collaborazione e rilevando che sono state recepite diverse cose suggerite da Anci, constata che sono ormai rimasti solo alcuni punti da limare ed eventualmente da ripulire.

Sul punto sulla priorità delle domande concorrenti per la grande distribuzione segnala ancora la necessità di una riflessione, perché affidarsi alla sola data di trasmissione della domanda alla Regione, come criterio per assegnare la Svag, sapendo che la Svag è attribuita per ampie aree territoriali, potrebbe creare problemi di conflittualità tra i comuni.

La proposta dell'Assessore Cocchi di delegare in parte alle province un certo modus operandi, non è da scartare del tutto, ma va presa un po' con le molle, tenendo conto anche che così come possono costituire un problema le relazioni tra comuni confinanti, altrettanto potrebbe riproporsi con le "province confinanti".

Condivide comunque che bisognerà arrivare ad una soluzione anche per evitare le lungaggini burocratiche ed il rischio di far passare del tempo senza riuscire a decidere nulla.

NICOLA RISALITI (UPI)

Considerato che le modifiche apportate all'articolato, rendono più fluido e facilmente applicabile il regolamento considera condivisibile l'impianto generale del regolamento, che recepisce i contenuti della discussione che ha visto anche le province parteciparvi durante il suo iter formativo.

Sulla questione di introdurre elementi di discrezionalità sulla priorità delle domande concorrenti per la grande distribuzione, pensa che occorre usare molta cautela, e che se modifiche ci devono essere esse devono essere attentamente valutate, soprattutto dal punto di vista giuridico.

Partendo dall'idea che tutto quello che rende attaccabile il procedimento debba essere oggetto di attenta valutazione, si domanda se esiste o meno oltre l'ordine cronologico di arrivo delle domande un'altro criterio oggettivo che possa mettere al riparo da un ricorso amministrativo nei confronti della procedura.

Ciò in quanto le province non vogliono esprimere una posizione contraria alla proposta avanzata, ma vi è indubbiamente la preoccupazione di limitare al massimo il contenzioso.

Sulla questione del rapporto tra dimensioni dei comuni e possibilità di insediare sul territorio grandi superfici di vendita, precisa che le province non sentono l'esigenza di attribuire anche a dei piccoli comuni la possibilità di insediare nel proprio territorio delle superfici di vendita, ma che in spirito di servizio, mettono a disposizione la vocazione alla pianificazione economica e territoriale, allo scopo proprio di favorire appunto un rapporto omogeneo sul territorio.

Desidera evidenziare che quando si tratta di grandi superfici di vendita, è sicuramente importante l'impatto sociale, ma lo è ancor più l'impatto ambientale, la ricaduta sul territorio, la dotazione infrastrutturale gli effetti sul traffico, e queste sono tutte materie di specifica competenza delle province, rientrando nei compiti di pianificazione territoriale.

Per questa ragione è convinto che il livello provinciale sia ottimale per la Regione Toscana nello assegnare le grandi superfici di vendita e che tale livello possa dare un contributo fattivo sul piano amministrativo urbanistico, della pianificazione economica e territoriale in territori che non hanno il

dimensionamento abitativo e sociale, tale da garantire una resistenza o per meglio dire la possibilità di gestire l' impatto delle grandi superficie di vendita .

LAURA BOTTAI (COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA')

Intende fare della proposte che sono più di carattere propositivo-politico che tecnico.

Osserva preliminarmente che il linguaggio di questo regolamento è un linguaggio che dovrebbe essere neutro, ma in realtà esso è maschile, perché nelle prime pagine si usa ad esempio il termine un rappresentante in luogo di utilizzare i due generi.

Poi sempre in quest' ottica di genere mancano alcuni accorgimenti, tale da scongiurare il rischio che un po' come avviene nella Giunta Regionale Toscana . anche nelle commissioni ed organismi che questo regolamento prevede e che devono in qualche modo valutare e decidere, la presenza femminile sia estremamente ridotta e non vada per niente nel senso orientativamente paritario voluto per tutte le nomine della Regione Toscana, da una legge specifica approvata lo scorso anno.

Dopo aver ricordato che il Consiglio Regionale si appresta ad approvare una legge sulle politiche di genere, aggiunge che il punto di vista delle donne, specie su questi argomenti è importante, perché in Toscana si vive sempre più di terziario e le donne sono in particolare impegnate a lavorare nella piccola e grande distribuzione e di conseguenza a maggior ragione occorre che venga più specificato un' indirizzo di genere.

Si dice d'accordo sulle considerazioni che Risaliti ha appena svolto sul livello ottimale che la provincia in qualche modo garantisce, suggerisce però in proposito che oltre ai piani regolatori urbanistici si vadano ad individuare anche i piani regolatori dei tempi, che sono previsti in maniera specifica da una legge nazionale (n. 53 del 8 marzo 2000).

STEFANO PUCCI (CONFCOMMERCIO)

Constata che come indicato dalla relazione trasmessa con la convocazione, la parte più corposa di questo regolamento riguarda la programmazione delle grandi strutture di vendita per le quali appunto rispetto alla quantificazione ed agli altri aspetti correlati si rimanda ad una specifica di delibera di Giunta.

Fa questa premessa per dire che il giudizio di Confcommercio è complessivamente positivo, ma esso è comunque subordinato ad una linea che è stata scelta dall'Assessorato e dalla Giunta Regionale e che è stata in particolare esplicitata nella comunicazione che l' assessore Cocchi ha fatto il 30 giugno 2008, che sostanzialmente condivide.

Naturale quindi che Confcommercio, rappresentando quella indicazione il punto di riferimento il presupposto su cui si basa oggi il giudizio positivo su questo regolamento, coltivi l' aspettativa che essa venga sia confermata dalla successiva delibera che sarà licenziata.

Sul regolamento condivide il testo e le modifiche che sono state illustrate e soprattutto desidera sottolineare l'importanza di avere chiarito adeguatamente l'aspetto legato alla concertazione, che negli ultimi tempi ha causato non pochi problemi a livello territoriale .

Sulla questione della griglia, cioè di trovare un meccanismo che riesca a definire o determinare un giusto rapporto tra la presenza di superfici di vendita su un territorio e le esigenze effettive del territorio, esprime l'opinione che troppo spesso dietro il paravento di andare incontro al consumatore, dandogli libertà di scelta ,si nascondano altri tipi di esigenze, che possono ad esempio essere determinate dalla speculazione edilizia.

Mentre si rende conto di quanto per le amministrazioni locali, sempre più provate dai tagli e sempre più alla ricerca di risorse, possa essere forte il condizionamento rispetto ad un insediamento di grande distribuzione, che sicuramente presenta grande interesse sotto il profilo degli oneri e delle entrate, riconferma la disponibilità a collaborare con l'Assessore Cocchi e gli uffici , per trovare il meccanismo più idoneo, e cioè una griglia che riesca a determinare una condizione di equilibrio,

atta a scongiurare che in futuro ci siano in Toscana altri casi di insediamenti di grande distribuzione talmente grandi e sviluppati in luoghi che non avevano ovvero per i quali non era stata determinata l'esigenza di utilizzare così vaste superfici.

Nel ribadire la posizione di contrarietà al principio delle deroghe che è un principio che francamente non lo convince perché più che rispondere ad una esigenza di prospettiva o di pianificazione complessiva troppo spesso si tratta di risposte ad hoc, che vanno a fotografare una situazione o rimediare un qualcosa che è già in essere, riconosce comunque che nel nuovo testo del regolamento è stato fatto uno sforzo ed un passo avanti perché almeno esse siano limitate nel tempo.

Considera infine positivo il fatto che l'Assessorato ha fatto delle aperture sul tema della formazione e coltiva l'aspettativa che nelle prossime settimane questo regolamento, possa essere ulteriormente migliorato, anche contemplando una proposta specifica rispetto al tema della formazione, a cui Confcommercio assegna particolare importanza.

STEFANO BASSI (LEGACOOP)

Nel dare un giudizio positivo sul regolamento nel suo complesso e sui punti fondamentali perché corrisponde ad alcuni punti di vista che anche la cooperazione ha affidato a questo regolamento attuativo, si riserva di valutare naturalmente la natura tecnica delle modifiche apportate e di fare conoscere il giudizio di merito su alcuni aspetti.

Se i punti essenziali sono condivisibili, segnala intanto una questione di carattere generale e cioè che tra i soggetti della concertazione di cui all'art. 6, manca la cooperazione che al pari delle organizzazioni sindacali e delle imprese del commercio è firmataria di accordi collettivi nazionali di lavoro e che ha inoltre una specifica rappresentanza all'interno del Cnel.

Per questi ragioni richiede formalmente che essa venga aggiunta in quanto tale cioè come terzo soggetto, espressione del mondo della cooperazione, aggiungendo che altrimenti, se non si procedesse ad un siffatto allargamento dei soggetti della concertazione, ci sarebbe una evidente asimmetria tra i soggetti della concertazione e la composizione della Commissione per lo Osservatorio regionale sul commercio (art. 5 del regolamento).

Sulla proposta che è stata presentata di riformulazione dell'art. 14, in tema di programmazione delle grandi strutture di vendita e di introduzione di una griglia, precisa che in linea generale non ha ostacoli a che si determini una griglia di consenso, ma segnala l'esigenza di una pausa di riflessione sulla relazione che deve esistere tra deroghe e loro modalità di concertazione, dal momento che non saprebbe dire ora se lo strumento migliore sia quello di affidarsi alle province ovvero ai comuni.

Dopo aver accennato al fatto di avere una visione diversa da Pucci sul ruolo della grande distribuzione e della sua funzione calmieratrice e di convenienza in questa attuale congiuntura, mostra qualche perplessità sull'uso del termine aggiunto all'art. 11 del regolamento "vendite adiacenti anche verticalmente", nel senso che ritiene che si possa parlare di medie strutture di vendita ma se esse sono adiacenti il significato di questa parola vuol dire che stanno accanto, non una sopra all'altra.

STEFANO PUCCI (CONFCOMMERCIO)

Desidera completare il suo precedente intervento aggiungendo che Federdistribuzione non è potuta intervenire al Tavolo, ma che sostanzialmente essa dà un giudizio positivo sul testo.

SILVANO CONTRI (CONFCOOPERATIVE)

Come già espresso da Bassi, conferma la condivisione dell' impostazione del regolamento ma desidera evidenziare la presenza multipla delle associazioni della cooperazione anche nel settore del consumo e del commercio.

Pur essendo tradizionalmente Legacoop la grande rappresentante della cooperazione nella distribuzione, non crede sia necessario sostenere la presenza incisiva di Confcooperative, nello ambito del commercio e si limita a constatare che se all' interno della composizione della Commissione per l' Osservatorio viene citata la presenza di Legacoop e non di altri ciò è dovuto sicuramente ad una svista.

Aggiunge che come ha indicato Bassi la rappresentanza delle imprese cooperative, ha davvero sua specificità che la differenzia dalla rappresentanza sindacale e dalla rappresentanza delle imprese di altri soggetti.

Mentre preannuncia l' invio di osservazioni scritte, formula le seguenti osservazioni su alcuni articoli del regolamento:

art. 3 -a proposito della previsione della attività dei centri di assistenza, pensa che potrebbe essere utile un raccordo con altre strutture di assistenza tecnica operanti ed in particolare anche della cooperazione ;

art. 6 -ritiene che sia stata una svista non introdurre anche il movimento cooperativo tra i soggetti che effettuano la concertazione;

art. 24 -su questo articolo, che disciplina gli esercizi specializzati nella vendita di merci ingombranti ed a consegna differita, rileva come l'ultima versione abbia corretto il punto c) cancellando attrezzature e prodotti per l'agricoltura, che invece a suo avviso avrebbero dovuto essere mantenuti.

Osserva inoltre che avrebbero dovuto essere presi in considerazione solo gli esercizi specializzati nella vendita prevalente di merci ingombranti ed a consegna differita e non già come è stato fatto riferendosi soltanto ad esercizi specializzati nella vendita "esclusiva" di tali merci ;

Art. 31 -chiede di specificare che, fatta eccezione di quanto previsto al punto 2 rispetto delle norme di sicurezza, le previsioni di questo articolo sulle caratteristiche dei parcheggi si applicano ai parcheggi degli esercizi commerciali che sono stati attivati "successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento".

GABRIELE BACCETTI (CONFINDUSTRIA)

Dopo aver richiesto l'invio del nuovo testo, per poter esprimere una valutazione più complessiva , ripropone preliminarmente una considerazione di carattere generale, che Confindustria ha presentato durante la concertazione sul codice del commercio e cioè che da parte del mondo industriale c'è un forte interesse ai temi che riguardano la distribuzione commerciale motivato da almeno tre argomenti :

- a)il settore del commercio incide sulla competitività complessiva del territorio, nel quale ci sono interconnessioni fortissime tra i vari settori economici, basti pensare ad esempio ai rapporti commerciali che intercorrono tra industrie e distribuzione, soprattutto nel comparto agroalimentare;
- b) in alcuni territori ci sono anche questioni legate a problemi di vicinanza tra aree industriali e aree commerciali , quindi problemi di convivenza tra realtà diverse;
- c)i soggetti economici che Confindustria rappresenta rientrano comunque sia pure in maniera marginale nel quadro di applicazione della normativa prevista dal codice del commercio e dei regolamenti attuativi, che si applicano appunto "alle imprese industriali, che hanno locali per la vendita di prodotti superiori all' esercizio di vicinato."

Ricorda in proposito che in sede di discussione sul codice del commercio Confindustria Toscana ha proposto oltre al proprio coinvolgimento anche quello delle altre organizzazioni imprenditoriali, per

quanto di interesse, tanto è vero che nel codice del commercio c'è una previsione specifica che sulla concertazione parla di "altre parti sociali" eventualmente interessate e che su invito del comune queste possono essere individuate all'interno dei partecipanti al Tavolo generale di concertazione.

Evidenzia tutto questo allo scopo di sottolineare che possono esservi degli interessi che non sono solo quelli delle imprese del settore commerciale, ma anche quelli di imprese che hanno altri rapporti e che in determinate situazioni possono trovare l'esigenza di essere rappresentati.

Richiede pertanto di tener conto anche di questo elemento nel momento in cui la Giunta preparerà due delibere attuative di grande importanza quale sono quelle di determinazione della Svag e del protocollo tipo previsto in materia di concertazione locale.

Su entrambe queste delibere richiede infatti in modo esplicito che sia previsto nel regolamento il passaggio del Tavolo di concertazione generale, previsto dalla legge regionale 49/99.

Formula infine, sempre legata alle argomentazioni che ha appena esposto, la richiesta che si possano prevedere al Tavolo di concertazione generale, delle comunicazioni, delle informative sui risultati conseguiti dall'Osservatorio regionale sul commercio, in modo da fornire dei contributi anche di carattere numerico-statistico e scientifico alla discussione, anche per quei soggetti che non fanno parte integrante di questo organismo.

Anche nel merito del regolamento ripropone un'osservazione che Confindustria ha esplicitato in occasione della discussione di altri provvedimenti e proposte della Giunta regionale, ad esempio in materia di servizi pubblici locali.

Afferma cioè che in generale Confindustria è favorevole alla massima concorrenza ed alla massima apertura dei mercati e non possono quindi che creare perplessità, le previsioni di barriere, all'ingresso in un determinato mercato.

Si riferisce in particolare all'istituto della Svag, che in Toscana è sempre esistito, ma anche e soprattutto alla individuazione di un limite massimo alla definizione della grande struttura di vendita e quindi di conseguenza del centro commerciale, limite questo che non è presente nella normativa nazionale.

Soffermandosi su quest'ultima questione osserva che la normativa non viene inserita come avveniva in precedenza in un provvedimento che attiene ad aspetti urbanistici di impatto ambientale, che giustamente vanno valutati, ma che è stata inserita all'interno del codice del commercio, e che pertanto con la scelta di questo tipo di regolamentazione essa si traduce in un limite di mercato, in una barriera pura e semplice all'ingresso.

Aggiunge che pur sottolineando che la materia del commercio è una materia di competenza esclusiva della Regione, nutre qualche perplessità sul fatto che la definizione della struttura e delle strutture del commercio rientrino nella definizione della materia commercio, in quanto è convinto che esse rientrino piuttosto nella materia della tutela della concorrenza, in base anche alle previsioni della ultima normativa Bersani.

A sostegno di questa considerazione ricorda che c'è stata una discussione anche al Tavolo, che è durata molto a lungo sulla definizione di impresa artigiana, e che anche in quel caso la posizione della Regione Toscana fu nel senso di dire che la definizione di impresa artigiana doveva essere compatibile e sostanzialmente ricondotta per motivi legati alla tutela della concorrenza nella competenza esclusiva statale.

Altro esempio su cui riflettere è rappresentato dalla recente circolare che la Regione Toscana ha approvato in materia di distribuzione di carburanti, dove sostanzialmente, anche su quel tema ha riconosciuto la competenza statale.

DALIDA ANGELINI (CIGL)

Si augura che dopo il lavoro odierno si proceda speditamente alla definizione del testo di questo regolamento, perché c'è una reale urgenza concluderlo nell'interesse di tutti, dei lavoratori, delle imprese, come anche delle amministrazioni comunali.

Osserva che nel periodo successivo all'approvazione del codice del commercio avvenuta nel 2005 si è stati tutti impegnati ad un lavoro di modifica, a seguito di interventi del legislatore nazionale e questa coesistenza di norme vecchie e nuove ha creato non pochi problemi, a livello di amministrazione e di concertazione.

Ricorda che nell'avviare il ragionamento sul regolamento si sapeva bene che c'erano alcune parti, che erano più complicate delle altre. Nel codice si è fatta però la scelta di riferirsi ad un modello toscano e quindi ad un equilibrio proprio come prevedeva la Bersani tra le tre tipologie di vendita quella grande, quella piccola e quella media.

L'essersi ispirati a questa linea crede sia stato positivo anche alla luce della situazione che oggi purtroppo si sta vivendo e che anche purtroppo il mercato della distribuzione sta vivendo.

Proprio perché i problemi dal punto di vista economico sono quelli conosciuti, è evidente che non si può pensare al "mercato a prescindere ed a liberalizzare prescindere", così come è evidente che la liberalizzazione in qualche modo presuppone un mettere in discussione anche i livelli occupazionali.

Su quest'ultimo aspetto sottolinea che nel mondo della distribuzione si stanno aprendo procedure di cassa integrazione e che si tratta di un settore a prevalente composizione di occupazione femminile. Aggiunge che occorre considerare che si vive in una Regione dove l'età delle persone è molto alta e la persona anziana è evidente che si rivolga prevalentemente alla piccola e non alla grande distribuzione.

Se è stato quindi giusto ragionare di un equilibrio tra tipologie diverse, ritiene che si debba continuare a lavorare in questa direzione trovando così le soluzioni più idonee, come ad esempio può esserlo la griglia.

Indica poi che sulla concertazione le correzioni che sono state apportate nel regolamento soddisfano la Cgil, ma crede che insieme alle norme occorre far passare l'idea che quando si parla di concertazione si parla di mettersi al Tavolo e provare a trovare le soluzioni e che essa non è una pratica di consultazione, così come invece alcuni comuni a volte hanno dimostrato di concepirla.

Su questo tema è convinta che sia interesse di tutti fare un'opera di sensibilizzazione, sapendo che fare bene la concertazione sicuramente è molto più complicato che fare una delibera, perché presuppone degli incontri e delle regole ma è una pratica idonea a salvaguardare gli interessi delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini.

Sottolinea inoltre un tema che deve interessare le Amministrazioni locali, le parti sociali e la Regione e cioè il bisogno di non ragionare esclusivamente degli orari del commercio, ma di discutere degli orari della città.

Infatti quando si ragiona di orari del commercio in un ipermercato, che di solito viene ubicato in periferia e non nel centro della città, si toccano più problemi quali viabilità, strutture recettive, trasporti e non ultimo quello della sicurezza.

Nell'accennare al fatto che con il regolamento si può anche prevedere di superare un'incongruenza presente nel codice del commercio e cioè il contrasto tra le previsioni dell'art.110 comma 4, e dello art. 80, propone che tra due anni si faccia una verifica sui risultati prodotti da questo regolamento.

ALESSANDRO GUALTIERI (CISL)

Condivide appieno i temi esposti da Angelini, desidera rafforzare due aspetti e cioè il giudizio positivo sul regolamento e le griglie, che possono aiutare ed essere particolarmente indicate soprattutto nelle province a bassa popolazione.

Rileva che il settore del commercio è in grossa difficoltà, che sono ormai tre anni che aspetta questo regolamento e che pur essendovi delle piccole cose da limare ci sono a suo avviso i tempi giusti perché esso possa venire finalmente alla luce.

GIULIO SBRANTI (CONFESERCENTI)

Come già ha fatto Pucci nelle sue considerazioni, apprezza lo sforzo per orientare i lavori del regolamento verso una conclusione che ritiene complessivamente positiva, ma crede che ci siano però ancora alcuni passaggi da fare ed alcune questioni da precisare.

Una di esse è il tema concertazione che è uno degli snodi politici su cui la Toscana istituzionale ha basato il lavoro in questi ultimi anni e che necessita di una sua “infrastrutturazione” cioè che sia precisato meglio, in definitiva “ come si fa e come si chiude “.

Aggiunge inoltre che si deve necessariamente prevedere per gli accordi che localmente saranno fatti e che non deve invece essere prevista per il protocollo tipo al quale il comune e le altre parti possono eventualmente, ma non obbligatoriamente fare riferimento.

In tema di autorizzazione dovuta alle medie strutture di vendita ricorda che il codice del commercio all’art. 22 punto g, afferma che la Regione deve privilegiare le iniziative degli imprenditori associati e questo aspetto vorrebbe che fosse in qualche modo previsto e privilegiato dal regolamento.

Sostiene che nelle periferie delle nostre città ci sono spesso situazioni di periferie fortemente atrofizzate ed al tempo stesso abitate, che si caratterizzano per una sorta di desertificazione commerciale.

Per agevolare l’aggregazione dei piccoli imprenditori del commercio, premiando così il loro divenire imprenditori più complessi ed articolati, richiede che oltre ad essere abbassato il limite di attività iniziata da cinque a tre anni, si dia una lettura intensiva della autorizzazione dovuta, nei termini cioè di 150 mq invece di 75 mq reali e ciò al fine di dare un segnale di riconoscimento ai piccoli che si aggregano, proprio in quanto nella loro aggregazione vi è sotteso un diverso valore economico e sociale.

Per le restanti ipotesi si dovrebbe invece continuare sulla scia di quanto è stato fatto da 10 anni a questa parte, vale a dire fare le aggregazioni, con la reale dimensione delle strutture , che vengono acquisite.

Sugli elementi di riflessione indicati da Baccetti ritiene che la questione di confronto tra normativa che tutela la concorrenza e programmazione della normativa commerciale sia abbastanza complessa e che a suo avviso la normativa Bersani , presenta carenze da questo punto di vista, proprio perché liquida con una norma abbastanza sommaria, questioni abbastanza complesse .

Una di queste è quella che veniva ricordata da Angelini e Gualtieri che non siamo cioè in una fase economica espansiva, in cui la domanda cresce ma ci troviamo purtroppo in una fase di tutt’altra natura e tutto questo non pensa davvero che possa essere interpretato come un limite al mercato .

Viceversa gli ultimi 10 anni dicono che la grande distribuzione in Toscana è aumentata del 50%, e dal punto di vista della percentuale di crescita in termini percentuali e non assoluti la Toscana è la regione che è cresciuta di più e quindi a suo avviso non è dato rintracciare limitazioni significative allo sviluppo imprenditoriale della grande e della media distribuzione.

Trova invece che la vera questione, che l’assessore Cocchi ha illustrato, negli interventi pubblici che ha fatto a sostegno dell’accordo di Giunta del 30 giugno 2008, è che bisogna distinguere dalla attività imprenditoriale vera quella che è invece diretta ad avere maggiore capacità di finanza, che spesso crea guasti, non crea nuovo lavoro, occupa terreno e ambiente e non porta dal punto di vista del reddito e dell’ occupazione dei risultati positivi.

Rileva inoltre come il codice del commercio indica nell’articolo 22 che il regolamento deve occuparsi della programmazione, delle medie e delle grandi strutture di vendita ma dal momento che non è specificato il tipo di programmazione è da intendersi che quella che può essere fatta sia una programmazione a tutto tondo.

Nota che Confesercenti ha proposto l'inserimento di una norma che da questo punto di vista può dare maggiore significato, che riguarda la pianificazione territoriale del settore commerciale e che si sostanzia con una specifica destinazione d'uso funzionale relativa alle medie e le grandi strutture di vendita, in parallelo alle previsioni contenute dalla legge regionale n.1/2005 in materia di urbanistica e governo del territorio.

Accenna poi brevemente all' art. 11 del regolamento in tema di strutture di vendita in forma aggregata per dire che alla base del concetto di contiguità verticale e non solo orizzontale, vi è il caso concreto di un palazzo, di cui ogni piano rappresentava una distinta struttura di vendita.

Aggiunge che dissente sulla previsione della distanza dei 50 metri, che è stata inserita nell'art.11 senza quantomeno distinguere tra le aree urbane e le aree extraurbane.

Pensa in definitiva che per migliorare questo articolo si potrebbe probabilmente inserire un concetto più evoluto, che si rintraccia in normative di altre regioni, (ad esempio della regione Veneto) vale a dire quello della presenza dei parchi commerciali, che rappresentano appunto un'evoluzione moderna della presenza della grande distribuzione.

Come ha già sostenuto Pucci conferma che gli piacerebbe chiudere il confronto sul regolamento, anche portando il testo della delibera sulla formazione, proprio perchè. questa partita della formazione ha una valenza importante per gli imprenditori e più in generale per la qualità della rete del commercio in Toscana.

MARCO BALDI (CNA)

Senza voler entrare nel merito degli argomenti discussi, desidera preliminarmente fare una breve riflessione su come viene declinata la concertazione ed in questo senso dice di condividere in generale che ci sia la previsione di una metodologia concertativa, che non necessariamente deve seguire le indicazioni del Tavolo Generale.

Occorre al tempo stesso tener conto di un problema che ha sempre sottoposto, e cioè che è molto antipatico che il Tavolo Generale decida una cosa e poi sui livelli territoriali ne venga decisa un'altra, perché ciò finisce per sostanzarsi in uno svuotamento del Tavolo di Concertazione.

Si sofferma poi sulla riflessione fatta da Baccetti, che richiamando la legge del testo unico dello artigianato, peraltro approvata una settimana fa, ha espresso la preoccupazione che la normativa che disciplina la grande struttura di vendita, possa andare a cozzare con disposizioni in materia di concorrenzialità.

Sottolinea in proposito che il testo unico sull'artigianato non fa riferimento ad aspetti che ostano nei confronti delle disposizioni in materia di concorrenzialità, ma più che altro si è dovuto adeguare ad una legge specifica in base al principio della gerarchia delle fonti.

Passando poi alla questione della particolare difficoltà in cui si trovano tante micro-aziende osserva che se le cose continueranno ad andare così come vanno, delle micro-imprese commerciali non se ne salverà nessuna, perché esse scompariranno del tutto e questo renderà del tutto superfluo l'affrontare problemi di dimensionamento in termini di metri quadri.

Constata che da sole le disposizioni normative non possono affrontare il problema del mercato, ma esse possono però essere ugualmente d'aiuto e cercare di assecondare certi percorsi, che fino ad ora si sono rivelati particolarmente penalizzanti. Si riferisce alle scelte che considera poco responsabili, che sono state fatte in maniera un po' semplicistica, se non lassista di andare verso una grande distribuzione perché esse stanno portando sempre di più la Toscana, che ha fatto della propria configurazione, anche imprenditoriale e distributiva, un fiore all'occhiello, verso una situazione di criticità non soltanto in ordine agli aspetti commerciali ed occupazionali, ma anche rispetto alla risorsa sostanziale che è rappresentata dal turismo.

Conclude dicendo di ritenere opportuna e condividere la richiesta di velocizzare al massimo questo provvedimento avanzata dagli altri interventi.

NICOLA RISALITI (UPI)

Interviene con una valutazione di carattere istituzionale sulla questione della concertazione, per dire che la concertazione in Toscana non è un concetto astratto o un alibi ma è una questione abbastanza concreta e ricca di significato.

Si sente quindi in dovere di sottolineare il fatto che rispetto alle ipotesi di ridefinizione dei soggetti che sono state in qualche modo prospettate la concertazione vada trattata con il dovuto rispetto e pertanto qualunque modifica in generale agli attuali assetti della concertazione a tutti i livelli, non soltanto nel settore del commercio, debba essere valutata ponendo attenzione alla necessità di non introdurre elementi di sperequazione non solamente tra i soggetti di carattere sociale, ma anche tra i soggetti di carattere economico, perché la concertazione nel momento in cui coinvolge il mondo economico sulle decisioni istituzionali, è oggetto di particolare attenzione, anche da parte dell'opinione pubblica.

PAOLO BONGINI (DIRIGENTE)

Esprime apprezzamento ed anche soddisfazione, per la ricchezza delle indicazioni, perché globalmente rispetto alle prerogative che ha questo Tavolo, che non può andare troppo nei micro dettagli, si registra una sostanziale condivisione del regolamento in termini di impianto.

Mentre ricorda che sono stati fatti incontri in tavoli preliminari e tecnici, constata che si tratta di un regolamento che ha delle caratteristiche anche in termini di micro disciplina che hanno richiesto un lavoro molto grosso sulle singole disposizioni.

Anche tenendo conto delle esigenze espresse da molti intervenuti assicura quindi che verrà fatto tutto il possibile per accelerare l'iter di questo provvedimento

Ricollegandosi alle considerazioni espresse da Baldi indica poi che la Giunta Regionale ha fatto un grande approfondimento ed ha bene interpretato l'esigenza di dare alla Toscana dal punto di vista della distribuzione dei servizi terziari e commerciali tutte quelle garanzie di sostenibilità che non facciano venir meno un'identità che come è stato giustamente ricordato costituisce la forza della Toscana non solo per quanto riguarda il turismo ma anche per i valori sociali che esprime.

Nota inoltre che dal punto di vista procedurale, in base alle funzioni che ha questo Tavolo Generale, esistono a suo giudizio le condizioni per poter valutare le modifiche e le limature tecniche da apportare al regolamento.

Tra queste il nodo probabilmente più significativo è quello che l'Assessore Cocchi ha richiamato in modo particolare e che è riferito ai rapporti tra la grandezza delle strutture rispetto alla grandezza dei comuni, soprattutto per quanto riguarda le eventuali deroghe che questa rigidità introduce.

Rispetto a quest'ultimo tema, manifesta piena disponibilità a condurre un'approfondimento per cercare di capire quali possono essere le soluzioni anche a livello istituzionale, in modo da consentire laddove c'è un consenso ovvero una concertazione tra le istituzioni, di poter derogare da certi limiti dimensionali, in comuni di piccole dimensioni.

Mentre sottolinea come l'esigenza di celerità non deve assolutamente far venir meno l'impegno e l'attenzione sulle questioni da limare, pensa che una volta che saranno state ricevute dallo Assessorato tutte le osservazioni e le comunicazioni stamani preannunciate, si sarà in condizione di predisporre e inviare in tempi brevi un testo definitivo a tutti i componenti del Tavolo.

Una volta che quest'ultimo sarà stato visionato, a meno che non venga richiesta e/o valutata l'esigenza di una ulteriore riunione del Tavolo, si procederà speditamente da parte della Giunta all'adozione del provvedimento.

Esaurita la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, si passa dell'altro argomento e cioè alla "Comunicazione relativa agli adempimenti di cui all'art. 24 del DPGR n. 45/R del 7 agosto 2008 (Regolamento attuativo della L.R. 38/2007 e s.m.i.)".

DANIELA VOLPI (DIRIGENTE)

Dopo aver portato il saluto del Vice Presidente Federico Gelli, impossibilitato a partecipare alla riunione odierna del Tavolo, indica che la legge regionale 38/2007 in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e qualità del lavoro, prevede all'art. 6, che per lo svolgimento della attività dell'Osservatorio sia istituito un comitato di indirizzo con funzioni consultive e di proposta.

Sul punto è poi intervenuto il regolamento attuativo della legge, che è stato emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale che è andato a precisare quella che è la puntuale composizione di questo comitato, che sarà appunto composto da se medesima in qualità di dirigente responsabile dell'Osservatorio, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro, da un rappresentante dei Comuni della Toscana, da un rappresentante delle aziende sanitarie, da uno per le province ed uno per le comunità montane, poi da un rappresentante del sistema Camerale toscano, da uno per le associazioni imprenditoriali, da uno per le organizzazioni sindacali ed infine da un rappresentante degli ordini professionali. Nello specifico il regolamento prevede che questi soggetti siano designati ciascuno da un organismo, in particolare per quanto riguarda il Tavolo generale di concertazione è prevista la designazione del rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali e del rappresentante delle organizzazioni sindacali.

Informa che per gli altri soggetti si è già proceduto a richiedere le nomine agli organismi a ciò deputati (es. rappresentanti enti locali.. richiesta designazione al consiglio delle autonomie locali) e pertanto si augura che sia possibile dal Tavolo esprimere in maniera unanime tali designazioni e magari verbalizzarle in occasione della prossima riunione.

Precisa di stimolare oggi questa designazione, perché il comitato di indirizzo dovrebbe insediarsi entro 90 giorni dall'approvazione del regolamento, per cui tendenzialmente entro la fine del prossimo mese di novembre.

GABRIELE BACCETTI (CONFINDUSTRIA)

Chiede di conoscere se sono o meno previsti dei soggetti facoltativi come ad esempio le casse edili, perché a titolo informativo segnala che Ance toscana ha inviato una richiesta alle organizzazioni sindacali per la nomina di un rappresentante congiunto appunto delle associazioni edili

DANIELA VOLPI (DIRIGENTE)

Risponde a questa richiesta, confermando che esistono una serie di soggetti che previa intesa possono essere chiamati a far parte del comitato di indirizzo per cui ad esempio un rappresentante delle casse edili, un rappresentante dell'Ispe, dell'Inail ed dell'Inps, come anche un rappresentante del Ministero del Lavoro ed uno della Prefettura.

SAVERIO PAOLIERI (CNA)

Osserva che il sistema delle casse edili è un sistema plurimo e che non c'è solamente un soggetto che rappresenta tutti, quindi quel tipo di iniziativa è un'iniziativa parziale e che in ogni caso deve tener conto della rappresentanza diffusa del sistema delle casse edili.

ANDREA SBANDATI (CISPEL)

Interviene per sottoporre un problema, che non è stato risolto e che rischia di produrre una decisione dal punto di vista della rappresentatività francamente incomprensibile.

Cispel Toscana ha infatti richiesto più volte di poter essere rappresentata come associazione di categoria del sistema delle imprese pubbliche con un nominativo specifico, non tanto per piantare bandiere quanto perché tecnicamente e numericamente le aziende rappresentate da Cispel sono proprio in base alla mole di appalti pubblici che producono tra le stazioni appaltanti più importanti tra quelle esistenti.

Pur se questa cosa non è stata possibile ottenerla, crede che il problema rimanga, nel senso che ritiene che sia poco serio che si costituisca un organismo di questo genere al cui interno non è presente una rappresentanza di soggetti che sono tra i principali produttori di contratti pubblici.

Si augura che si riesca almeno in parte ad affrontare la questione negli accordi all'interno delle associazioni di categoria di impresa, ma si tratta però di rappresentanza di interessi di natura diversa perché mentre una parte delle associazioni di categoria opera sul lato dell'acquisto Cispel Toscana opera fondamentalmente come un ente di aggiudicazioni.

Aggiunge che la circostanza che nella veste di enti di aggiudicazioni ci sono le Usl, le comunità montane e non è presente Cispel Toscana la considera un'asimmetria incomprensibile considerata la dimensione e la mole di appalti che tali soggetti erogano.

In conclusione, gli sembra improprio che si rimandi ad un accordo tra le associazioni di categoria, con l'indicazione di scegliere una persona sola, dal momento che l'associazione di categoria dell'impresa ha tutto il titolo di sedere a quel tavolo in rappresentanza di soggetti che beneficiano del contratto e non che lo erogano.

Pur se in sede di incontro tra le associazioni di categoria, nonostante le innegabili difficoltà, Cispel Toscana, proverà ugualmente a raggiungere un'intesa, constata che rimane comunque un vuoto normativo che va colmato.

DANIELA VOLPI

Prende nota della questione sollevata da Sbandati, ma osserva che non è la sede per poter procedere e dubita che sia comunque il caso di intervenire ora su una sua previsione del regolamento, la cui redazione è stata per tutti particolarmente faticosa.

Ricorda comunque che nel regolamento è prevista la possibilità di invitare alle sedute anche esperti tecnici che comunque non fanno parte del comitato di indirizzo, nonché che è prevista in relazione ai contenuti dell'ordine del giorno la possibilità da parte del rappresentante delle associazioni imprenditoriali, di delegare un altro soggetto.

Pur rendendosi conto della difficoltà di mettere d'accordo i vari soggetti, ma nel tentativo di riuscire a rispettare il termine del 30 novembre insiste nella richiesta di indicare possibilmente questi due nominativi a partire dal prossimo Tavolo di Concertazione.

Non essendovi altri argomenti da discutere la riunione termina alle ore 12,10

UP//